

NOVITÀ DEL DL “RISTORI” (DL 28.10.2020 N. 137)

La presente Scheda intende fornire una prima analisi delle novità introdotte dal DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), recante, tra l’altro, misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

AA.VV.¹

1 PREMESSA

Il DL 28.10.2020 n. 137 (c.d. DL “Ristori”), pubblicato sulla *G.U.* 28.10.2020 n. 269, è entrato in vigore il 29.10.2020.

Il DL “Ristori” deve essere convertito in legge entro il 27.12.2020.

Il decreto introduce:

- nuove indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, oltre che indennità per i lavoratori sportivi;
- un contributo a fondo perduto da destinare agli operatori dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive previste dal DPCM 24.10.2020, nonché a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;
- l’estensione del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda;
- la cancellazione della seconda rata IMU per gli immobili in cui si esercitano attività sospese per l’emergenza COVID-19;
- la proroga al 10.12.2020 del termine di presentazione del modello 770/2020;
- la proroga per ulteriori 6 settimane degli ammortizzatori sociali riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

¹ Pamela Alberti (p.alberti@eutekne.it); Luisa Corso (l.corso@eutekne.it); Giada Gianola (g.gianola@eutekne.it); Luca Mamone (l.mamone@eutekne.it); Anita Mauro (a.mauro@eutekne.it); Caterina Monteleone (c.monteleone@eutekne.it); Cecilia Pasquale (c.pasquale@eutekne.it); Paola Rivetti (p.rivetti@eutekne.it); Salvatore Sanna (s.sanna@eutekne.it); Daniele Silvestro (d.silvestro@eutekne.it); Elisa Tombari (e.tombari@eutekne.it); Arianna Zeni (a.zeni@eutekne.it).

- la proroga al 31.1.2021 della scadenza del divieto di licenziamento per motivi economici.

2 NOVITÀ IN TEMA DI INDENNITÀ PER I LAVORATORI

Argomento	Descrizione
<p>Indennità per lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (art. 15)</p>	<p>Sono riconosciute alle categorie di lavoratori già individuate dall'art. 9 del DL 104/2020 (DL "Agosto") nuove indennità onnicomprensive, pari a 1.000,00 euro.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>I beneficiari dell'indennità risultano essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto tra l'1.1.2019 e il 29.10.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo (non titolari di pensione, lavoro dipendente o NASpl al 29.10.2020); • i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 29.10.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione); • i lavoratori intermittenti con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra l'1.1.2019 e il 29.10.2020 (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente o pensione); • i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 29.10.2020, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 c.c.) e che non abbiano un contratto in essere al 29.10.2020; per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 17.3.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione); • gli incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000,00 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 29.10.2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie (non titolari di contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato o pensione); • i lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso di alcuni requisiti (titolarità nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 29.10.2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente al 29.10.2020);

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dall'1.1.2019 al 29.10.2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000,00 euro, nonché i lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo, da cui deriva un reddito non superiore a 35.000,00 euro. <p>Disposizioni comuni</p> <p>Le indennità onnicomprensive previste per ciascuna categoria di beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non sono cumulabili tra di loro, né con il reddito di emergenza di cui all'art. 14 del DL 137/2020; • non sono imponibili ai fini IRPEF. <p>Ove risulti necessaria la presentazione, le domande per l'indennità dovranno essere inoltrate all'INPS entro il 30.11.2020.</p> <p>Termine di decadenza per la presentazione delle domande per le indennità previste dal DL 104/2020</p> <p>Decorsi 15 giorni dall'entrata in vigore del DL "Ristori" (termine coincidente con il 13.11.2020), si decade dalla possibilità di richiedere le indennità previste dall'art. 9 del DL 104/2020.</p>
<p>Indennità per i lavoratori sportivi (art. 17)</p>	<p>È riconosciuta, per il mese di novembre 2020, un'indennità di 800,00 euro in favore dei lavoratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p> <p>Ambito soggettivo</p> <p>Beneficiano dell'indennità i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR, presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Comitato Olimpico Nazionale (CONI); • il Comitato Italiano Paralimpico (CIP); • le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP; • le società e associazioni sportive dilettantistiche. <p>Disposizioni comuni</p> <p>Tale indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza o di una delle altre prestazioni e misure a sostegno del reddito previste dai DL 18/2020, DL 34/2020 e DL 104/2020; • non è imponibile ai fini IRPEF; • è erogata dalla società Sport e Salute spa, previa domanda. <p>I soggetti già beneficiari delle analoghe indennità per i mesi precedenti (da marzo a giugno 2020), per i quali permangono i requisiti, non devono presentare ulteriori domande in quanto l'indennità per novembre è erogata automaticamente. Per gli altri soggetti, invece, il termine di presentazione delle domande è stabilito al 30.11.2020.</p>

3 NOVITÀ IN TEMA DI ALTRE AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE

Argomento	Descrizione
<p>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (art. 1)</p>	<p>È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive introdotte dal DPCM 24.10.2020.</p> <p>In particolare, si tratta dei soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • hanno la partita IVA attiva alla data del 25.10.2020; • dichiarano di svolgere come attività prevalente, ai sensi dell'art. 35 del DPR 633/72, una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto (tra cui bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, piscine, palestre, teatri, cinema, alberghi). <p>Possono beneficiare dell'agevolazione anche i soggetti con ricavi/compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro (esclusi dal precedente contributo).</p> <p>Calo del fatturato</p> <p>Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il contributo spetta anche in assenza di tale requisito ai soggetti riportati nell'Allegato 1 al DL 137/2020 che hanno attivato la partita IVA dall'1.1.2019.</p> <p>Modalità di erogazione del contributo</p> <p>Il contributo del DL "Ristori":</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo ex art. 25 del DL 34/2020, è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo; • per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento, è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza (un provvedimento definirà i termini di presentazione). <p>Determinazione del contributo</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i soggetti che hanno già beneficiato del precedente contributo, come quota percentuale del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del DL 34/2020; • per i soggetti che non hanno presentato istanza per il riconoscimento del precedente contributo, come quota percentuale del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall'art. 25 co. 4, 5 e 6 del DL 34/2020²; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi

² Per definire l'ammontare del contributo ai sensi del citato art. 25, si applica una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019. La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d'imposta 2019. In particolare, il contributo "base" spetta nelle seguenti misure:

- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

Si veda Alberti P., Cotto A., Greco E. "Contributo a fondo perduto ex DL 34/2020", in AA.VV. "Novità del decreto «Rilancio» convertito", *Gli Speciali Eutekne.info*, n. 24, 2020, p. 89 ss.

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale del 10%.</p> <p>Le predette quote (100%, 150%, 200% o 400%) sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al decreto in esame³.</p> <p>L'ammontare del contributo a fondo perduto non può essere comunque superiore a 150.000,00 euro.</p> <p>Rinvio alle disposizioni del contributo ex art. 25 del DL 34/2020</p> <p>Si rimanda, per quanto compatibili, alle disposizioni di cui all'art. 25 co. 7 - 14 del DL 34/2020 convertito⁴.</p> <p>Irrilevanza fiscale</p> <p>Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini IRAP (per effetto del rinvio all'art. 25 co. 7 del DL 34/2020).</p> <p>Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato</p> <p>Il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 <i>final</i> e successive modifiche.</p>
<p>Contributo a fondo perduto per imprese appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 7)</p>	<p>Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM 24.10.2020 per contenere la diffusione dell'epidemia "COVID-19", sono riconosciuti, in via straordinaria e urgente (nel limite complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2020) contributi a fondo perduto a favore delle imprese operanti nelle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura.</p> <p>Disposizioni attuative</p> <p>Con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, saranno definiti la platea dei beneficiari e i criteri per usufruire dei benefici.</p> <p>All'attuazione della misura provvede l'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità che saranno previste dal medesimo decreto.</p> <p>Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato</p> <p>Il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 <i>final</i> e successive modifiche.</p>
<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8)</p>	<p>Viene prevista l'estensione del credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e di affitto d'azienda, di cui all'art. 28 del DL 34/2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le sole imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all'Allegato 1 al DL "Ristori" (la tabella individua, mediante i codici ATECO, attività che hanno subito limitazioni ad opera del DPCM 24.10.2020);

³ Per approfondimenti, Alberti P. "Contributo a fondo perduto dal 100% al 400% in più", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 30.10.2020.

⁴ Si veda Alberti P., Cotto A., Greco E. "Contributo a fondo perduto ex DL 34/2020", in AA.VV. "Novità del decreto «Rilancio» convertito", *Gli Speciali Eutekne.info*, n. 24, 2020, p. 89 ss.

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente; • con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. <p>Restano operanti, per quanto compatibili, le norme dell'art. 28 del DL 34/2020, sicché, per l'accesso al credito d'imposta da parte dei soggetti sopra individuati, è comunque richiesta la condizione del calo del fatturato (eccetto che per i soggetti che abbiano iniziato l'attività dall'1.1.2019 e per i soggetti aventi domicilio fiscale o sede legale in un comune con stato calamitoso già in essere al 31.1.2020).</p> <p>La nuova norma introdotta in materia di credito d'imposta locazioni dal DL "Ristori" è soggetta ai limiti comunitari del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato" di cui alla comunicazione Commissione europea 19.3.2020, diversamente dalle modifiche al credito d'imposta apportate dall'art. 77 del DL 104/2020 DL "Agosto" (tra cui l'estensione del credito al mese di giugno o luglio), la cui efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione UE.</p>
<p>Bonus vacanze - Proroga al 30.6.2021 (art. 5 co. 6)</p>	<p>Con una modifica all'art. 176 del DL 34/2020 convertito, viene disposto che il <i>bonus</i> vacanze è riconosciuto, una sola volta, per i periodi di imposta 2020 e 2021.</p> <p>Il periodo di riferimento per l'utilizzo del <i>bonus</i> non è più fissato dall'1.7.2020 al 31.12.2020, bensì dall'1.7.2020 al 30.6.2021.</p> <p>Ai fini della concessione dell'agevolazione sono prese in considerazione le domande presentate entro il 31.12.2020.</p>
<p>Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva (art. 2)</p>	<p>È incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2020 l'apposito comparto del Fondo speciale di cui all'art. 5 co. 1 della L. 24.12.57 n. 1295, il quale può concedere contributi in conto interessi, fino al 31.12.2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche.</p>
<p>Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 3)</p>	<p>È istituito il "Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa.</p> <p>Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.</p>
<p>Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura (art. 5)</p>	<p>Nell'ambito del settore culturale e del turismo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo di parte corrente "Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo" di cui all'art. 89 co. 1 del DL 17.3.2020 n. 18; • è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo a sostegno del settore turistico di cui all'art. 182 del DL 19.5.2020 n. 34; • è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 183 co. 2 del DL 19.5.2020 n. 34.

Argomento	Descrizione
<p>Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali (art. 6)</p>	<p>In tema di <i>export</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui all'art. 2 del DL 28.5.81 n. 251 ("fondo 394"); • è aumentata di 200 milioni di euro per l'anno 2020 la disponibilità di spesa del "Fondo per la promozione integrata" di cui all'art. 72 co. 1 del DL 17.3.2020 n. 18, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul "fondo 394". <p>Mediante modifica all'art. 91 del DL 14.8.2020 n. 104:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il fondo rotativo di cui all'art. 2 co. 1 del DL 28.5.81 n. 251 può essere impiegato per il supporto ai processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale; • agli stessi soggetti, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possono essere concessi contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dall'1.3.2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da Pubbliche Amministrazioni o da altre fonti di ricavo.

4 NOVITÀ IN TEMA DI PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI

Argomento	Descrizione
<p>Proroga del termine per la presentazione del modello 770 (art. 10)</p>	<p>È disposta la proroga del termine di presentazione del modello 770/2020, relativo all'anno d'imposta 2019.</p> <p>Il nuovo termine è stato stabilito al 10.12.2020, rispetto alla precedente scadenza del 2.11.2020⁵.</p> <p>Si ricorda che il modello 770 è sempre riferito all'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), salvo inizi o cessazioni in corso d'anno, anche qualora il sostituto d'imposta abbia, ai fini delle imposte dirette, un periodo d'imposta "a cavallo" (es. 1° luglio - 30 giugno).</p> <p>Trasmissione delle certificazioni uniche non rilevanti per la dichiarazione precompilata</p> <p>Per effetto della proroga, potranno essere trasmesse entro il 10.12.2020 (nuovo termine per la presentazione del modello 770/2020) anche le Certificazioni Uniche 2020 non rilevanti per la dichiarazione precompilata come, ad esempio, quelle relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arti o professioni, comprese quelle relative ai c.d. "contribuenti minimi" (ex art. 27 del DL 98/2011) o ai "contribuenti forfetari" (ex L. 190/2014); • alle provvigioni;

⁵ In quanto il termine ordinario del 31 ottobre cade di sabato.

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • ai corrispettivi erogati dal condominio per prestazioni relative a contratti di appalto; • ai redditi esenti. <p><i>Ravvedimento relativo all'infedele presentazione dei precedenti modelli 770 e alle ritenute</i></p> <p>Con la proroga introdotta dal DL "Ristori", slitta al 10.12.2020 anche il termine per regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, con la riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'infedele presentazione del modello 770/2019, relativo al 2018; • l'omessa effettuazione, nel 2019, delle ritenute; • l'omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2019. <p>Inoltre, entro il 10.12.2020 potranno essere ravvedute anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2018, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Sul punto, si ricorda che il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi al tasso legale, nella misura <i>pro tempore</i> vigente; • il versamento dei soli interessi legali, in caso di tardivi versamenti; • la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative; • la corresponsione delle previste sanzioni ridotte, in relazione alle diverse violazioni.

5 NOVITÀ IN TEMA DI TRIBUTI LOCALI

Argomento	Descrizione
<p>Abolizione seconda rata IMU per l'anno 2020 per gli immobili in cui si esercitano attività sospese per il COVID-19 (art. 9)</p>	<p>Non è dovuta la seconda rata dell'IMU dovuta per il 2020, in scadenza entro il 16.12.2020, per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>L'abolizione riguarda i soli proprietari di immobili che siano al contempo anche gestori delle attività beneficate, esercitate nei medesimi immobili.</p> <p>Nello specifico, l'esenzione riguarda gli immobili nei quali si esercitano le attività elencate nell'Allegato 1 al DL 137/2020, che si vanno ad aggiungere a quelle previste dall'art. 78 del DL 104/2020 convertito (decreto "Agosto").</p>

6 NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO E PREVIDENZA

Argomento	Descrizione
<p style="text-align: center;">Trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 (art. 12)</p>	<p>Si riconosce ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di presentare domanda di concessione dei trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga ex DL 18/2020 (c.d. decreto "Cura Italia"), per una durata massima di 6 settimane, collocate nel periodo ricompreso tra il 16.11.2020 e il 31.1.2021. Le 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19.</p> <p>In relazione invece ai periodi di trattamenti di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 1 del DL 104/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15.11.2020, si prevede l'imputazione, ove autorizzati, alle 6 settimane introdotte dal DL "Ristori".</p> <p>Le nuove 6 settimane di trattamenti sono riconosciute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai datori di lavoro ai quali sia stata già interamente autorizzata la seconda <i>tranche</i> di 9 settimane ex art. 1 co. 2 del DL 104/2020, decorso il periodo autorizzato; • ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure ex DPCM 24.10.2020, di chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. <p>Contributo addizionale</p> <p>Per i datori di lavoro che richiedono l'intervento di integrazione salariale in questione sussiste l'obbligo, a determinate condizioni, di versare un contributo addizionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019; • calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa. <p>In particolare, l'aliquota contributiva addizionale da applicare sulla predetta retribuzione globale risulta pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9% se la riduzione del fatturato è inferiore al 20%; • 18% se non si è verificata alcuna riduzione di fatturato. <p>Il contributo addizionale non è invece dovuto dai datori di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20%; • che hanno avviato l'attività di impresa successivamente all'1.1.2019; • appartenenti ai settori interessati dalle misure di chiusura delle attività economiche e produttive per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in questione⁶. <p>Domanda di concessione</p> <p>I datori di lavoro interessati devono presentare all'INPS domanda di concessione,</p>

⁶ Anche in questo caso si tratta del DPCM 24.10.2020. In pratica, per i datori di lavoro interessati da tale provvedimento, il DL "Ristori" riserva una duplice agevolazione, consistente nell'accesso alla CIG a prescindere dal possesso di precedenti periodi autorizzati e nell'esonero della contribuzione addizionale. Cfr. Mamone L. "Ulteriori sei settimane di CIG COVID-19 con possibile contributo addizionale", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 28.10.2020.

Argomento	Descrizione
<p><i>segue</i></p>	<p>autocertificando ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato.</p> <p>In seguito, l'Istituto previdenziale autorizzerà i trattamenti richiesti individuando l'aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell'integrazione salariale. Sul punto, la norma stabilisce che in mancanza della predetta autocertificazione troverà applicazione l'aliquota massima del 18%.</p> <p>Termini di presentazione delle istanze</p> <p>Per quanto concerne i termini di invio delle istanze di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, le medesime devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, la norma fissa il termine di decadenza al 30.11.2020⁷.</p> <p>In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro deve inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione.</p> <p>In sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al 27.11.2020 (30° giorno successivo all'entrata in vigore del decreto "Ristori"), se tale ultima data è posteriore a quella sopra citata. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.</p> <p>Esonero contributivo alternativo ai trattamenti di integrazione salariale</p> <p>Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto, in via alternativa, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico già definito dall'art. 3 del DL 104/2020, per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31.1.2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>I datori di lavoro privati che hanno richiesto l'esonero contributivo ai sensi dell'art. 3 del DL 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto "Ristori".</p>

⁷ L'art. 12 co. 5 del DL 137/2020 stabilisce infatti che il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del medesimo DL 28.10.2020 n. 137. Come evidenziato da Cannioto A., Maccarone G. "CIG senza addizionale nei settori con attività ridotte o sospese", *Il Sole - 24 Ore*, 30.10.2020, p. 27, tale previsione "suscita molte perplessità visto che le nuove settimane decorrono dal 16 novembre e la loro naturale scadenza di presentazione dell'istanza è il 31 dicembre. In base al contenuto della seconda parte del comma 5 dell'articolo 12, sembrerebbe che la scadenza sia anticipata al 30 novembre, cioè alla fine dello stesso mese in cui inizia il trattamento".

Argomento	Descrizione
<p>Proroga del divieto di licenziamento (art. 12 co. 9, 10 e 11)</p>	<p>Viene confermato il divieto di licenziamento per motivi economici inizialmente introdotto dall'art. 46 del DL 18/2020 (conv. L. 27/2020), iniziato il 17.3.2020 e poi confermato dall'art. 14 del DL 104/2020⁸. La norma dispone una proroga del divieto⁹ al 31.1.2021¹⁰. Fino a tale data resta quindi precluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'avvio di procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto¹¹; • indipendentemente dal numero di dipendenti, il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 604/66 e restano sospese le procedure già avviate ai sensi dell'art. 7 della medesima legge. <p>Eccezioni</p> <p>Restano ferme le eccezioni al divieto di licenziamento per motivi economici disposte dall'art. 14 del DL 104/2020. Pertanto, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro oltre che nell'ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, anche nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, sempreché non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.; • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all'esodo per quei lavoratori che siano disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASp¹²;

⁸ Cfr. Negrini L. "Ancora prorogato il divieto di licenziamento per motivi economici", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 8.8.2020 e "Scadenza incerta del divieto di licenziamento per motivi economici", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 2.9.2020, secondo cui, in base al DL 104/2020, il termine ultimo era il 31.12.2020 e un'anticipazione di tale termine era possibile solo per i datori di lavoro che, prima di tale data, avessero esaurito gli ammortizzatori sociali. Si veda anche Negrini L. "La proroga del divieto dei licenziamenti per motivi economici e le ipotesi di deroga", *La Consulenza del Lavoro*, 68, 2020.

⁹ Secondo Passerini S. "Ammissibile la conciliazione sul licenziamento nonostante il blocco", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 3.9.2020, le conciliazioni sui licenziamenti intimati nonostante il divieto sono ammissibili, ma è opportuna un'assistenza tecnica qualificata per ridurre il rischio di successive strumentalizzazioni.

¹⁰ Cfr. Negrini L. "Ancora una proroga per il divieto di licenziamento", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 29.10.2020.

¹¹ Cfr. Floris M. "Il blocco dei licenziamenti non vale per tutti in caso di cambio appalto", *Il Sole - 24 Ore*, 5.10.2020, p. 23.

¹² Si rinvia a Perulli A. "Rapporto di lavoro sciolto se si firma l'accordo sindacale", *Il Sole - 24 Ore*, 28.8.2020, p. 23; cfr. Cherchi V. "Accordo sindacale per superare il divieto di licenziamento", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 22.10.2020.

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa¹³ o ne sia disposta la cessazione.
Smart working e congedo COVID-19 per i figli in quarantena o per sospensione della didattica (art. 22)	<p>Viene modificato l'art. 21-<i>bis</i> del DL 104/2020¹⁴ mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'innalzamento del limite di età a 16 anni del figlio convivente al fine di poter lavorare in <i>smart working</i>; la previsione della sospensione dell'attività didattica quale presupposto per svolgere la prestazione in modalità agile e fruizione del congedo straordinario; l'introduzione del diritto di astensione per i figli tra i 14 e i 16 anni. <p>Quindi il genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di anni 16 disposta dall'ASL¹⁵; sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 16. <p>Per il figlio minore di anni 14, uno dei due genitori, alternativamente all'altro, può fruire di un congedo straordinario se la prestazione non può essere resa con modalità agile e comunque in alternativa a tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa¹⁶.</p> <p>Tale congedo straordinario può quindi essere fruito¹⁷ per il figlio convivente minore di anni 14:</p> <ul style="list-style-type: none"> per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena¹⁸; in caso di sospensione dell'attività didattica. <p>In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni viene disposto il diritto di astensione dallo svolgimento dell'attività lavorativa, con diritto alla conservazione del posto di lavoro¹⁹.</p>

¹³ Se l'esercizio provvisorio riguarda uno specifico ramo dell'azienda, il divieto di licenziamento non si applica ai lavoratori impiegati nei settori esclusi da tale esercizio provvisorio.

¹⁴ Cfr. Gianola G. "Smart working e congedo anche in caso di sospensione della didattica", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 30.10.2020.

¹⁵ A seguito di contatti verificatisi: all'interno del plesso scolastico; nell'ambito dello svolgimento di attività sportive o di attività motoria (in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati); all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche. Il lavoro agile può essere svolto per tutta o parte della durata della quarantena.

¹⁶ Per i periodi di congedo al lavoratore spetta un'indennità pari al 50% della retribuzione calcolata con le stesse modalità previste dall'art. 23 del DLgs. 151/2001, ad eccezione dell'aggiunta del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati (art. 23 co. 2 del DLgs. 151/2001). Il periodo è comunque coperto da contribuzione figurativa.

¹⁷ L'INPS, con la circ. 2.10.2020 n. 116, ha fornito le istruzioni circa la modalità di fruizione, precisando i casi di compatibilità rispetto ad altre tipologie di assenza dell'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede la misura. Cfr. anche Gianola G. "Congedo per quarantena dei figli e ferie dell'altro genitore compatibili", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 3.10.2020.

¹⁸ Disposta a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico.

¹⁹ In tale ipotesi:

- non viene corrisposta la retribuzione né alcuna indennità;

Argomento	Descrizione
<p>Reddito di emergenza (art. 14)</p>	<p>La norma riconosce, per i mesi di novembre e dicembre 2020, una quota di Reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari già beneficiari della misura ai sensi dell'art. 23 co. 1 del DL 104/2020 (conv. L. 126/2020)²⁰.</p> <p>Viene altresì riconosciuta una quota di REM, pari all'ammontare di cui al co. 5²¹ dell'art. 82 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020), relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all'art. 82 co. 5 citato; • assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'art. 15 del DL in esame; • possesso dei requisiti di cui ai co. 2, lett. a), c) e d), 2-bis e 3, dell'art. 82 del DL 34/2020 convertito. <p>La domanda per la quota di REM di cui al co. 2 in esame può essere presentata entro il 30.11.2020.</p>
<p>Sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL (art. 13)</p>	<p>Per i datori di lavoro privati, aventi sede operativa in Italia, appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24.10.2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto, sono sospesi i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL dovuti per il mese di competenza novembre 2020.</p> <p>L'importo sospeso dovrà essere versato senza applicazione di sanzioni o interessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione, entro il 16.3.2021; • ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo (con versamento della prima rata entro il 16.3.2021). <p>Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p>
<p>Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (art. 16)</p>	<p>In favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra, viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi INAIL) dovuti per il mese di novembre 2020.</p> <p>Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero trova applicazione nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • datori di lavoro;

- non viene riconosciuta la contribuzione figurativa;
- è posto in capo al datore di lavoro il divieto di licenziamento.

²⁰ L'art. 23 del DL 104/2020 ha previsto, fermo restando quanto già eventualmente erogato ai sensi dell'art. 82, il riconoscimento di una ulteriore mensilità di REM che verrà erogata ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge che presenteranno nuova domanda (circ. INPS 11.9.2020 n. 102).

²¹ In base a tale norma, ciascuna quota del REM è determinata in un ammontare pari a 400,00 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista dall'art. 2 co. 4 del DL 4/2019 in materia di Reddito di cittadinanza, fino ad un massimo di:

- 2, corrispondente a 800,00 euro;
- ovvero di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Argomento	Descrizione
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> • lavoratori autonomi (imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri). <p>Per i datori di lavoro l'esonero riguarda la quota a loro carico, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. In questo caso, l'esonero si applica sui versamenti in scadenza il:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16.12.2020 (periodo retributivo novembre 2020); • 16.6.2021, per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020 (quarto trimestre 2020) è determinata sulla base della dichiarazione della manodopera agricola da trasmettere entro il 31.12.2020. <p>Con riguardo ai lavoratori autonomi, l'esonero trova applicazione sul versamento della rata in scadenza il 16.11.2020, nella misura pari a un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020 (esclusi i premi INAIL).</p>

7 NOVITÀ IN TEMA DI PROCESSO TRIBUTARIO

Argomento	Descrizione
Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario (art. 27)	<p>Fino alla cessazione dell'emergenza epidemiologica in atto, ove sussistano limitazioni per la circolazione, il presidente della Commissione tributaria provinciale e regionale può autorizzare con decreto motivato, che deve essere comunicato alle parti almeno 5 giorni prima dell'udienza, che le udienze pubbliche, camerale e le Camere di consiglio, si svolgano con collegamento da remoto.</p> <p>In tal caso, la segreteria comunica alle parti almeno 3 giorni prima della trattazione, l'ora e le modalità di collegamento. Nel verbale dell'udienza devono essere indicate le modalità utilizzate per accertare l'identità dei soggetti che partecipano all'udienza da remoto.</p> <p>Lo svolgimento delle udienze da remoto è ammesso anche in misura parziale, se le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili.</p> <p>In alternativa allo svolgimento dell'udienza con collegamento da remoto, le controversie per le quali sia già fissata la pubblica udienza, verranno decise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli atti, se nessuna delle parti insiste per la discussione previa notifica di apposita istanza alle parti costituite e successivo deposito almeno 2 giorni prima della data fissata per l'udienza; • mediante scambio di note scritte da depositare almeno 10 giorni prima dell'udienza e 5 giorni prima per le repliche, nel caso in cui le parti abbiano presentato istanza ma l'udienza non possa svolgersi da remoto. <p>In caso di impossibilità a rispettare i termini previsti per il deposito delle note difensive, la controversia è rinviata a nuovo ruolo.</p> <p>Qualora le udienze o le Camere di consiglio si svolgano presso la sede della Commissione tributaria, i componenti del collegio giudicante possono ottenere l'esonero alla partecipazione, previa richiesta scritta al Presidente della sezione interessata.</p> <p>Per quanto non previsto, si rinvia alla disciplina contenuta nell'art. 16 del DL 119/2018.</p>

8 ALTRE NOVITÀ

Argomento	Descrizione
<p>Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa (art. 4)</p>	<p>È modificato l'art. 54-ter del DL 18/2020 ("Cura Italia"), prevedendo che le procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore restino sospese fino al 31.12.2020²².</p> <p>Inefficacia dei pignoramenti immobiliari</p> <p>Le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, di cui all'art. 555 c.p.c., aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore ed effettuate dal 25.10.2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto "Ristori" sono inefficaci.</p>
<p>Rimborso dei titoli di accesso per spettacoli dal vivo (art. 5 co. 4)</p>	<p>La norma estende l'operatività temporale dell'art. 88 co. 1 e 2 del DL 18/2020 ("Cura Italia"), limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo.</p> <p>In particolare, per il periodo decorrente dal 26.10.2020 (data di entrata in vigore del DPCM 24.10.2020) e fino al 31.1.2021, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta ex art. 1463 c.c. per i contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo.</p> <p>Ai fini del rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli acquirenti devono presentare istanza entro il 28.11.2020 (30 giorni dal 29.10.2020, data di entrata in vigore del decreto "Ristori") o dalla diversa data della comunicazione dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione; • l'organizzatore provvede al rimborso o all'emissione di un <i>voucher</i> di importo pari al prezzo del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione. Il <i>voucher</i> assolve gli obblighi di rimborso e non richiede accettazione da parte del destinatario. <p>L'organizzatore di concerti di musica leggera provvede, comunque, al rimborso, con restituzione della somma versata, alla scadenza del periodo di validità del <i>voucher</i> quando la prestazione dell'artista originariamente programmata sia annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel periodo di validità del <i>voucher</i>. In caso di cancellazione definitiva del concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con restituzione della somma versata.</p>
<p>Elezioni degli organi degli ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia (art. 31)</p>	<p>Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della Giustizia (tra cui rientrano l'Ordine degli avvocati e l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili) possono svolgersi con modalità telematiche da remoto.</p> <p>Dette modalità saranno disciplinate da un regolamento del Consiglio nazionale dell'Ordine, da adottarsi entro 60 giorni dal 29.10.2020 (data di entrata in vigore del decreto "Ristori"), previa approvazione del Ministero della Giustizia.</p> <p>Il Consiglio nazionale può inoltre disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni per un termine non superiore a 90 giorni, ove già fissata alla data del 29.10.2020.</p>

²² La versione previgente disponeva la sospensione per 6 mesi a decorrere dal 30.4.2020. Si veda, sul punto, Boria S. "Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa con dubbi", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 29.6.2020.

Dottrina

Alberti P. "Contributo a fondo perduto dal 100% al 400% in più", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 30.10.2020

AA.VV. "Novità del decreto «Rilancio» convertito", *Gli Speciali Eutekne.info*, n. 24, 2020

Boria S. "Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa con dubbi", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 29.6.2020

Cannioto A., Maccarone G. "CIG senza addizionale nei settori con attività ridotte o sospese", *Il Sole - 24 Ore*, 30.10.2020, p. 27

Cherchi V. "Accordo sindacale per superare il divieto di licenziamento", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 22.10.2020

Floris M. "Il blocco dei licenziamenti non vale per tutti in caso di cambio appalto", *Il Sole - 24 Ore*, 5.10.2020, p. 23

Gianola G. "Smart working e congedo anche in caso di sospensione della didattica", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 30.10.2020

Gianola G. "Congedo per quarantena dei figli e ferie dell'altro genitore compatibili", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 3.10.2020

Mamone L. "Ulteriori sei settimane di CIG COVID-19 con possibile contributo addizionale", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 28.10.2020

Negrini L. "Ancora prorogato il divieto di licenziamento per motivi economici", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 8.8.2020

Negrini L. "Scadenza incerta del divieto di licenziamento per motivi economici", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 2.9.2020

Negrini L. "Ancora una proroga per il divieto di licenziamento", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 29.10.2020

Negrini L. "La proroga del divieto dei licenziamenti per motivi economici e le ipotesi di deroga", *La Consulenza del Lavoro*, 68, 2020

Passerini S. "Ammissibile la conciliazione sul licenziamento nonostante il blocco", *Il Quotidiano del Commercialista*, www.eutekne.info, 3.9.2020

Perulli A. "Rapporto di lavoro sciolto se si firma l'accordo sindacale", *Il Sole - 24 Ore*, 28.8.2020, p. 23

Prassi

Circ. INPS 2.10.2020 n. 116

Circ. INPS 11.9.2020 n. 102